

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI LECCE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO,

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile al numero 5058/2013,

**TRA**

., in persona del legale rappresentante *pro tempore* e, in qualità di fideiussori, , , e , tutti elettivamente domiciliati in Galatina, Corso Porta Luce n. 20, presso lo studio dell'Avv. Antonio TANZA, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Emilio TEMPESTA, come da mandato a margine dell'atto di citazione;

**ATTORI**

**E**

, e per essa , quale mandataria, giusta procura per atto del Notaio Maurizio Marino di Verona del 10.3.2008, n. 64151 rep., elettivamente domiciliata in Lecce, via G. Leopardi n. 23, presso lo studio dell'Avv. che la rappresenta e difende, come da mandato in atti;

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/2/2019, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione depositato per la notifica il 17/9/2013 la \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in qualità di fideiussori, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ convenivano in giudizio \_\_\_\_\_ deducendo che \_\_\_\_\_ aveva accesso nel 1996, presso \_\_\_\_\_ s.p.a. (poi \_\_\_\_\_ s.p.a.) – filiale di Galatina, il c/c n. 10548-00, (poi 4008128) cui era collegato un rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura: che nel suddetto conto era stato girocontato il saldo debitore del c/c n. 1083600, acceso nel 1997 presso Credito Italiano s.p.a. (poi Unicredit s.p.a.) – filiale di Galatina; che \_\_\_\_\_ aveva, altresì, pattuito con la banca convenuta un'apertura di credito su c/c n. 4052044 (già c/c n. 10783-00) aperto nel 1996, presso Credito Italiano s.p.a. (poi Unicredit s.p.a.) – filiale di Nardò; che su detto ultimo conto erano confluite diverse disposizioni per giroconto, tra il 2003 e il 2008, dall'ulteriore conto n. 10130884, denominato "Flexicredito", acceso presso banca Unicredit s.p.a. – Filiale di Nardò nel 2003 ed estinto nel 2008; che nel 2008 il presunto saldo passivo del c/c n. 4052044 era stato girocontato sul c/c n. 400879015, acceso nel 2008 presso banca Unicredit s.p.a. – filiale di Galatina; che, alla data dell'ultimo estratto conto del 30.9.2012 \_\_\_\_\_ risultava avere un saldo passivo pari ad € 51.940,22. La società attrice evidenziava l'illegittima applicazione, con riguardo a tali rapporti bancari, di interessi ultralegali per mancata pattuizione; l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con violazione del divieto di anatocismo; l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto; l'applicazione di spese non previste in contratto; l'illegittima applicazione, senza pattuizione, dell'antergazione e/o postergazione dei c.d. "giorni di valuta"; l'applicazione di interessi superiori al limite usurario. Pertanto la società attrice domandava che fosse: accertata e dichiarata, con riferimento ai succitati rapporti bancari, la nullità ed inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi, degli addebiti per non convenute commissioni su massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, degli addebiti di interessi ultralegali applicati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, di ogni pretesa della banca per interessi, spese, commissioni e competenze eccedenti il tasso-soglia per contrarietà alla legge n. 108/1996; accertato e dichiarato l'esatto dare-avere tra le parti; accertata e dichiarata la nullità delle fideiussioni prestate; condannata la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, oltre agli interessi legali creditori e il maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito) dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino al soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale; condannata la banca a rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia; con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva in giudizio UNICREDIT S.P.A. (tramite la mandataria UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A.), eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione proposta, nonché la soluti retentio ex art. 2034 c.c. in relazione a tutti gli addebiti e pagamenti a qualsiasi titolo effettuati nel corso dei rapporti di conto corrente. Nel merito la banca evidenziava la legittimità delle condizioni contrattuali pattuite ed in concreto applicate, nonché della segnalazione alla Centrale rischi, concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.

La causa, istruita con l'espletamento di CTU di natura contabile, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/2/2019 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

\*\*\*\*\*

La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione, sulla base dei motivi di seguito esposti.

Preliminarmente si deve osservare, con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca che, quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, il *dies a quo* va normalmente individuato in quello della chiusura definitiva del rapporto atteso che il contratto per la disciplina in conto corrente di operazioni bancarie è un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, laddove i singoli addebitamenti o accreditalamenti non danno luogo a distinti rapporti ma determinano solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto sicché solamente con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti fra le parti.

Tuttavia, la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, con sentenza n. 24418/2010, ha distinto le rimesse ripristinatorie dalle rimesse solutorie nei rapporti bancari, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca.

La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido), ed invece da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso, in cui la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca).

Pertanto, nel primo caso (rimesse ripristinatorie) ogni addebito non dovuto è richiedibile alla banca dal cliente, senza alcun limite temporale; nel secondo caso (rimesse solutorie) sono richiedibili soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio della banca.

Per quanto concerne la controversa questione concernente l'onere della prova, in relazione alla natura solutoria della rimessa, la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, è recentemente intervenuta sul punto con la sentenza n. 15895/2019, sostenendo che *"l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte"*.

Ne discende che, nel caso in esame, devono correttamente ritenersi prescritte le rimesse solutorie ultradecennali individuate dal CTU, il quale ha effettuato diverse ipotesi di calcolo.

Con riferimento alla *soluti retentio* eccepita dalla banca convenuta ai sensi dell'art. 2034 c.c., sulla base dell'assunto che tutti gli addebiti e pagamenti a qualsiasi titolo effettuati nel corso dei rapporti di conto corrente, oggetto di causa, sarebbero stati eseguiti in adempimento di un'obbligazione naturale, come sarebbe provato dalla tolleranza, manifestata dagli attori, rispetto all'addebito stesso,

si deve osservare che la relativa eccezione non può trovare accoglimento. Infatti, il computo di interessi, o in generale di altre prestazioni, di cui si accerti l'illegittimità, effettuato da un istituto bancario nell'ambito di un rapporto di conto corrente, non è idoneo a soddisfare i presupposti dell'obbligazione naturale disciplinata dall'art. 2034 c.c., in quanto nel comportamento del correntista che abbia versato delle somme in ottemperanza a pattuizioni illegittime non è rinvenibile alcun adempimento spontaneo di un'obbligazione naturale (cui conseguirebbe l'irripetibilità di quanto pagato), ma semplicemente la convinzione di adempiere ad un'obbligazione giuridica. Pertanto proprio tale convincimento consente di escludere che la condotta sia stata posta in essere sulla base di qualsivoglia dovere morale o sociale.

Nel merito, con riferimento al tasso di interesse praticato, appaiono condivisibili le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, per l'ipotesi in cui, in assenza della produzione in atti di qualsivoglia pattuizione scritta delle condizioni contrattuali, ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7 lett. a) del T.U.B., (tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti l'apertura del conto corrente)

Per quel che riguarda, poi, la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità delle clausole che prevedevano la determinazione ed applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, si può ritenere che la stessa meriti accoglimento, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte ormai consolidata sul punto. Le Sezioni Unite della Corte della Cassazione, infatti, in data 4 novembre 2004, con sentenza n. 21095 hanno confermato che la clausola contenuta nei contratti bancari di conto corrente in forza della quale prima del 22 aprile 2000 sono stati addebitati ai clienti interessi anatocistici su base trimestrale è nulla. Per l'effetto, i clienti hanno diritto di ripetere dalla banca le somme che a questo titolo sono state loro addebitate.

La clausola che consentiva l'anatocismo, come prevista dall'art. 7 del contratto di conto corrente, è certamente nulla laddove è pacifico che: *"La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, in mancanza di usi contrari"*. L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali e non quello di usi normativi (Cass. Civ., Sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507). In conclusione deve ribadirsi che gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 c.c., sono soltanto quelli formati anteriormente all'entrata in vigore del Codice Civile (né usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma "de qua" impeditivi del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente), e, come, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario e del conto corrente, non sia dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 c.c..

Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale ex art. 1419 c.c., nella sostituzione di tale clausola oggi non appare più convincente la soluzione interpretativa mediana, secondo cui sarebbe legittima una capitalizzazione annuale ex lege degli interessi.

Sul punto le Sezioni Unite, con sentenza n. 24418, del 2 dicembre 2010, hanno chiarito che *"l'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche all'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna"*.

Le Sezioni Unite della Cassazione nella richiamata sentenza del 2010 non dirimono la questione dell'uso della capitalizzazione a favore del cliente, ma si limitano ad ammettere la formazione di usi normativi successivi al 1942, sebbene contrari alla norma imperativa dell'art. 1283 c.c., omettendo di precisare per quale motivo il cliente avverte la clausola come non imposta, solo nel caso di capitalizzazione annuale creditoria, e non nel caso di trimestrale debitoria. Ciò consente di affermare che la Corte ha sostanzialmente riconosciuto la sussistenza di un uso (normativo) legittimo per la capitalizzazione annuale favorevole al cliente.

Pertanto si può concludere che per il conteggio degli interessi a favore dell'istituto di credito correttamente il CTU ha escluso, in assenza di pattuizione, ogni capitalizzazione degli interessi per tutta la durata dei rapporti e fino alla loro estinzione, procedendo, nelle operazioni di ricalcolo, alla capitalizzazione semplice degli interessi passivi ed alla capitalizzazione annuale degli interessi attivi.

Per quanto concerne la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità della clausola di determinazione e di applicazione delle commissioni di massimo scoperto, per carenza di una valida causa negoziale, si ritiene che la stessa, nella presente controversia, sia fondata.

A tal proposito occorre, però, precisare che tale tipologia di clausola rientra a pieno nella libertà negoziale delle parti e pertanto ove tale pattuizione sia voluta ed approvata non c'è motivo per ritenere che in astratto la stessa sia priva di causa. Peraltro secondo l'interpretazione della Suprema Corte cui questo giudice ritiene di aderire, la commissione di massimo scoperto può essere letta come remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 870, 18 gennaio 2006). Tale interpretazione risulta poi supportata anche dalla più recente normativa di cui al D.L. 185/08 convertito in L. 2/09, nonché al D.L. 78/09 convertito in L. 102/09, che in particolare hanno riconosciuto l'ammissibilità, pur entro limiti molto rigorosi, di due tipologie di pattuizioni: una vera e propria commissione di massimo scoperto, da calcolare sul picco del credito effettivamente utilizzato dal cliente, ed un'altra che si può qualificare come provvigione d'affidamento, che rappresenta il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall'utilizzo delle somme stesse. Alla luce proprio della specificità della disciplina più recente, si può ritenere che per il passato, in assenza di una regolamentazione normativa, la clausola di massimo scoperto sia valida se pattuita per iscritto e calcolata come provvigione sul credito accordato, mentre risulti nulla se calcolata sul credito accordato al netto



dell'utilizzato, come commissione determinata sull'ammontare massimo dell'utilizzato nel periodo individuato in contratto, oppure sulla misura massima dello sconfinamento.

Ebbene, nella presente controversia, dall'esame della pattuizione attinente alla commissione di massimo scoperto emerge come non vi sia stata alcuna precisazione in merito al conteggio delle commissioni stesse, determinate sulla misura massima dello sconfinamento, con la loro conseguente illegittimità. Pertanto correttamente il CTU ha provveduto ad eliminare del tutto le commissioni di massimo scoperto dal ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti.

In ordine alle spese e valute applicate dalla banca, si deve osservare che le stesse possono essere applicate in conto solo se e come pattuite, pertanto, atteso che non è stata prodotta in giudizio alcuna pattuizione né in merito alle spese, né in relazione ai giorni valuta, altresì correttamente il CTU ha provveduto ad escludere le voci di spesa e ad imputare le operazioni per data contabile.

Quanto alle spese fisse di tenuta conto ed alle spese forfettarie, correttamente il CTU ha ricalcolato le spese, ove pattuite, senza capitalizzarle.

Per quel che riguarda, infine, la contestazione attorea inerente l'applicazione di interessi superiori al limite usurario, appare altresì condivisibile la conclusione cui è giunto il CTU che, all'esito di una verifica puntuale ed analitica, ha rilevato come, con riferimento a taluni conti e per taluni trimestri, vi sia stato un superamento del tasso-soglia e delle CMS soglia. In proposito, occorre ricordare quanto previsto dall'art. 1815 c.c., sotto il profilo sanzionatorio, e cioè che *“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*.

Alla luce di queste considerazioni, dunque, le domande di accertamento della nullità ed inefficacia delle condizioni contrattuali applicate ai rapporti bancari esaminati, può essere accolta nei limiti suindicati e per l'effetto la banca convenuta va condannata al pagamento delle somme di seguito indicate, tenendo conto del conteggio effettuato dal CTU (ipotesi n. 4) secondo i criteri sopra evidenziati, per un saldo di € 48.580,44 risultante al 31/10/2013 a credito del correntista, oltre interessi dalla data della domanda, con esclusione del maggior danno derivante dalla mancata utilizzazione del credito, di cui non è stata fornita la prova.

La Banca convenuta va, altresì, condannata conseguentemente a rettificare l'illegittima segnalazione di parte attrice alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia.

Alla luce dell'accoglimento della domanda attorea si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto essere poste a carico della banca convenuta, nell'importo liquidato in dispositivo.

Altresì le spese della C.T.U. espletata, per lo stesso motivo, devono essere definitivamente poste a carico della banca convenuta.

#### **P.Q.M.**

il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, con riferimento ai rapporti bancari relativi ai c/c n. 4008128, n. 1083600, n. 4052044 n. 10130884, n. 400879015, così provvede:

1) dichiara la nullità ed inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi, degli addebiti per commissioni di massimo scoperto non convenute, degli addebiti di interessi ultralegali applicati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, degli addebiti per interessi, spese, commissioni e competenze eccedenti il tasso-soglia per contrarietà alla legge n. 108/1996;

2) condanna l'\_\_\_\_\_, al pagamento in favore di \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_, della somma di € 48.580,44 oltre interessi legali dalla domanda;

3) condannata \_\_\_\_\_ a rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia di \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_, e, in qualità di fideiussori, di \_\_\_\_\_;

4) condanna \_\_\_\_\_ al pagamento in favore del difensore antistatario di \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_, delle spese di lite che si liquidano in € 458,00 per spese ed in € 6.000,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA, come per legge;

5) pone, definitivamente, in capo a UNICREDIT S.P.A. le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto.

Lecce, 5 maggio 2020

IL GIUDICE

Dott.ssa Manuela Pellerino

